

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2175 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2023

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano in maniera più particolareggiata gli obblighi di mantenimento del rischio per cedenti, promotori, prestatori originari e gestori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per far sì che gli investitori e le autorità di vigilanza comprendano in che modo una forma sintetica o potenziale di mantenimento sia equivalente a una delle opzioni di mantenimento di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, l'uso di tale forma di mantenimento e i relativi dettagli dovrebbero essere comunicati nel documento di offerta finale, nel prospetto, nella sintesi dell'operazione o nel riepilogo delle principali caratteristiche della cartolarizzazione.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 3, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2017/2402 stabilisce varie modalità per soddisfare l'obbligo di mantenimento del rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Al fine di armonizzare l'applicazione dell'obbligo di mantenimento del rischio e conseguire un mantenimento equivalente di un interesse economico netto rilevante in una cartolarizzazione, è necessario specificare ulteriormente tali modalità, compreso l'adempimento sotto forma di mantenimento sintetico o potenziale. In un programma ABCP, una linea di liquidità che copre il 100 % del rischio di credito di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate o che costituisce una posizione che copre le prime perdite in relazione alla cartolarizzazione è equivalente al mantenimento di un interesse economico netto nella cartolarizzazione. Di conseguenza tali programmi ABCP dovrebbero essere considerati conformi all'obbligo di mantenimento del rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e d), del regolamento (UE) 2017/2402.
- (3) Il margine positivo («excess spread») sintetico è definito all'articolo 2, punto 29), del regolamento (UE) 2017/2402 come l'importo designato contrattualmente dal cedente per assorbire le perdite. Di conseguenza, il margine positivo sintetico dà origine a un valore dell'esposizione che dovrebbe essere preso in considerazione quando si misura l'interesse economico netto rilevante all'avvio dell'operazione. Il margine positivo sintetico dovrebbe quindi essere riconosciuto come una possibile forma di conformità del cedente di una cartolarizzazione sintetica all'obbligo di mantenimento del rischio ove tale margine positivo sintetico soddisfi le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 e sia soggetto a un requisito patrimoniale conformemente alla normativa prudenziale applicabile.
- (4) I margini positivi sintetici possono essere delineati in due modi diversi. Il primo modo consiste nel fornire un supporto di credito al segmento senior o mezzanine. Il secondo consiste nel fornire un supporto di credito a tutti i segmenti, compreso il segmento prime perdite («first loss»). Quando fornisce un supporto di credito solo al segmento senior o mezzanine, il margine positivo sintetico non può essere trattato come un segmento prime perdite. Il soggetto che mantiene l'interesse dovrebbe pertanto mantenere almeno un importo minimo in tutti i segmenti per conformarsi all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402. Quando fornisce un supporto di credito a tutti i segmenti, il margine positivo sintetico dovrebbe essere equivalente a un segmento prime perdite della cartolarizzazione sintetica e, di conseguenza, essere considerato conforme all'articolo 6, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402.

(1) GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

